

Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2020, n. 13-1620

Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalità' in attuazione del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020. Revoca della D.G.R. n. 65-8974 del 16/5/2019.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (“regolamento orizzontale”), disciplina il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune;

in particolare l'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 ha ridefinito le regole di condizionalità rispetto al precedente periodo di programmazione, classificando i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), in funzione delle rispettive finalità, all'interno di tre ambiti principali: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni; sanità pubblica e salute degli animali e delle piante; benessere degli animali;

i CGO costituiscono requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, stabiliti da direttive e regolamenti comunitari vigenti nell'ordinamento nazionale;

le BCAA richiedono un utilizzo sostenibile dei terreni coltivati e una gestione delle superfici ritirate dalla produzione volta a evitare rischi di degrado;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ha abrogato il regolamento (CE) n. 1698/2005;

il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ha abrogato i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ha stabilito alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale, ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 in merito alle risorse e alla loro distribuzione nell'anno 2014 e ha modificato il regolamento (CE) n. 73/2009 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nel 2014;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 ha stabilito norme integrative al regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti e le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 disciplina modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 ha integrato talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 disciplina modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 65-8974 del 16/5/2019 ha definito in ultimo a livello regionale il regime di condizionalità, in applicazione del decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019.

Preso atto che:

il decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, recante norme sulla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, ha confermato in particolare all’articolo 23 la facoltà di Regioni e Province Autonome di specificare gli impegni di condizionalità applicabili a livello territoriale;

ai sensi dell’art. 1, comma 2 del suddetto decreto ministeriale n. 2588/2020, le regole di condizionalità si applicano ai beneficiari:

- di pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- di pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (ristrutturazione e riconversione dei vigneti e vendemmia verde);
- di pagamenti annuali ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) (imboschimento e sistemi agroforestali) e degli articoli 28-31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (azioni agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità Natura 2000, direttiva sulle acque e zone svantaggiate, benessere degli animali e azioni silvo-ambientali e climatiche);
- di pagamenti annuali relativi alle domande di conferma degli impegni riferiti alla programmazione 2007-2013, assunti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- di pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) 1234/2007 (ristrutturazione e riconversione dei vigneti e vendemmia verde);

ai sensi dell’art. 1, comma 3 del medesimo decreto, le sanzioni per inadempienze riferite a regole di condizionalità non si applicano ai beneficiari aderenti al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all’articolo 28, paragrafo 9, e all’articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (conservazione di risorse genetiche agricole e forestali);

il decreto ministeriale n. 2588/2020 ha abrogato il suddetto decreto ministeriale n. 497/2019.

Dato atto che, come da documentazione agli atti del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Direzione Agricoltura e Cibo, le bozze di lavoro relative ai nuovi impegni di condizionalità sono state inviate ai competenti Settori regionali, alle Organizzazioni professionali agricole, all’ARPEA e, ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del DM n. 2588/2020, al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

Ritenuto, pertanto, che occorre adeguare il regime di condizionalità al nuovo decreto ministeriale, stabilendo di:

- revocare la citata deliberazione della Giunta regionale n. 65-8974 del 16/5/2019;
- approvare, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, gli impegni di condizionalità riportati negli allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - allegato 1, riferito ai criteri di gestione obbligatori (CGO) e alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
 - allegato 2, riferito al CGO1 (Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).
 - allegato 3, riferito alla BCAA1 (Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua)

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, gli impegni di condizionalità riportati negli allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - allegato 1, riferito ai criteri di gestione obbligatori (CGO) e alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
 - allegato 2, riferito al CGO1 (Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);
 - allegato 3, riferito alla BCAA1 (Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua)
- di prendere atto che le regole di condizionalità si applicano ai beneficiari di pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, ai beneficiari di pagamenti relativi agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (ristrutturazione, riconversione dei vigneti e vendemmia verde), ai beneficiari di aiuti annuali ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) (imboschimento e sistemi agroforestali) e degli articoli 28-31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (azioni agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità Natura 2000, direttiva sulle acque e zone svantaggiate, benessere degli animali, azioni silvo-ambientali e climatiche) e ai beneficiari di pagamenti annuali relativi alle domande di conferma dei corrispondenti impegni riferiti al periodo di programmazione 2007-2013;
- di prendere atto, inoltre, che le sanzioni per violazioni di regole di condizionalità non si applicano ai beneficiari aderenti al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e all'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (conservazione di risorse genetiche agricole e forestali);
- di revocare la deliberazione della Giunta n. 65-8974 del 16/5/2019, che ha definito le regole di condizionalità in base al decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019, abrogato dal suddetto decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni da tale data, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

regolamento (UE) n. 1306/2013
decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI E NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

SETTORE 1 AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

- CGO 1** DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE
- BCAA 1** INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA
- BCAA 2** RISPETTO DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE QUANDO L'UTILIZZO DELLE ACQUE A FINI DI IRRIGAZIONE È SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE.
- BCAA 3** PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO

TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

- BCAA 4** COPERTURA MINIMA DEL SUOLO
- BCAA 5** GESTIONE MINIMNA DELLE TERRE PER LIMITARE L'EROSIONE
- BCAA 6** MANTENERE I LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO MEDIANTE PRATICHE ADEGUATE, COMPRESO IL DIVIETO DI BRUCIARE LE STOPPIE

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITA'

- CGO 2** DIRETTIVA 2009/147/CE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI
- CGO 3** DIRETTIVA 92/43/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

TEMA PRINCIPALE: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

- BCAA 7** MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

SETTORE 2
SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

TEMA PRINCIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

- CGO 4** REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002, CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
- CGO 5** REGOLAMENTO (UE) N. 2017/625, RELATIVO AI CONTROLLI UFFICIALI E ALLE ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI EFFETTUATE PER GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE SUGLI ALIMENTI E SUI MANGIMI, DELLE NORME SULLA SALUTE E SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI, SULLA SANITÀ DELLE PIANTE NONCHÉ SUI PRODOTTI FITOSANITARI

TEMA PRINCIPALE: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- CGO 6** DIRETTIVA 2008/71/CE, RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEI SUINI
- CGO 7** REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000, CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE
- CGO 8** REGOLAMENTO (CE) N. 21/2004, CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI

TEMA PRINCIPALE: MALATTIE DEGLI ANIMALI

- CGO 9** REGOLAMENTO (CE) N. 999/2001, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

TEMA PRINCIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI

- CGO 10** REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009, RELATIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

SETTORE 3
BENESSERE DEGLI ANIMALI

TEMA PRINCIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

- CGO 11** DIRETTIVA 2008/119/CE, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI
- CGO 12** DIRETTIVA 2008/120/CEE DEL CONSIGLIO, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
- CGO 13** DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

PREMESSA

In attuazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 (articoli 93 e 94 e Allegato II) e del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 (art. 3 e allegato I), il presente allegato definisce i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali, che costituiscono nel loro complesso le regole di condizionalità.

Le regole di condizionalità si applicano ai beneficiari:

- a) di pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- b) di pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n.1308/2013;
- c) di premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli dal 28 al 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- d) di premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni relativi alla programmazione 2007-2013, assunti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i;
- e) di pagamenti di cui agli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Gli impegni e le sanzioni di cui al Capo II (Condizionalità) del decreto ministeriale n. n. 497 del 17/1/2019 non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e ai beneficiari del sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e all'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, concernenti rispettivamente la conservazione di risorse genetiche agricole e forestali.

SETTORE I
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI
E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE I
ACQUE

CGO 1 - direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5

Recepimento nazionale

- > decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e s.m.i.:
 - articolo 74, comma 1 lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- > decreto ministeriale 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- > decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati;
- > decisione di esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione del 24/6/2016, che concede una deroga richiesta dalla Repubblica italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. 2° serie speciale Unione Europea n. 65 del 29/8/2016).

Recepimento regionale

- regolamento regionale n. 9/R del 18 ottobre 2002, "Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione (supplemento al B.U.R.P. n. 43 del 24/10/2002 – Suppl. ord. n.1) e s.m.i.;
- regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007 "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" (B.U.R.P. n. 44 del 31 ottobre 2007) e s.m.i.;
- regolamento regionale n. 12/R del 28/12/2007, "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del d.lgs. 3/4/2006 n. 152" (B.U.R.P. n. 1 del 3 gennaio 2008) e s.m.i.;
- DGR n. 64-10874 del 23 febbraio 2009 "Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.. Condizioni e modalita' per l'utilizzo agronomico del materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e altre sostanze naturali provenienti da attivita' agricola" (B.U.R.P. n. 8 del 26 febbraio 2009, S.O. n.1).
- DGR n. 16-11713 del 6 luglio 2009 "Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R. Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni, Modello di registro dei materiali in ingresso agli impianti di digestione anaerobica e Modello di registro delle operazioni di cessione dei materiali in uscita dagli impianti di digestione anaerobica." (B.U.R.P. n. 27 del 9 luglio 2009)
- DGR n. 30-12335 del 12 ottobre 2009 "Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R ("Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"). (B.U. n. 43 del 29 ottobre 2009). Indicazioni operative per la redazione del Piano di utilizzazione agronomica." (B.U.R.P. n. 43 del 29 ottobre 2009)
- DGR n. 42-758 del 7 Ottobre 2010 "Disposizione attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n.10/R e s.m.i. (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola). Indicazioni alle Province per le attivita' di controllo (art. 27). (B.U.R.P. n. 41 del 14 ottobre 2010)
- determinazione dirigenziale n. 59 del 21 marzo 2014: "D.G.R. 6 Luglio 2009, n. 16-11713. Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R. Aggiornamento degli Allegati" (B.U.R.P. n. 23 del 5 giugno 2014, S.O. n.1)
- determinazione dirigenziale n. 1055 del 14/11/2016: " regolamento regionale 29 ottobre 2007, n.10/R. Modalità operative per la definizione dei calendari invernali di sospensione dell'utilizzo agronomico di cui all'art. 25 comma 2." (B.U.R.P. n. 50 del 15 dicembre 2016, S.O. n.1)
- determinazione dirigenziale n. 300 del 18 maggio 2020: "Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. Indicazioni operative in merito alla procedura informatica "Comunicazione 10/R" per l'anno 2020. (B.U.R.P. n. 21 del 21 maggio 2020)

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, ricadenti in zone designate come vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) in applicazione della direttiva 91/676/CEE.

Le informazioni relative alle ZVN designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE sono consultabili sul geoportale regionale tramite il servizio cartografico interattivo:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/389-carta-delle-zone-vulnerabili-ai-nitrati-di-origine-agricola-zvn>

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 e dal Programma d'azione per le ZVN della Regione Piemonte, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte in Zone Vulnerabili da Nitrati:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali di azoto al campo previsti per le colture;
- divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione di:

- > quantità di azoto al campo annualmente gestita, calcolata in kg/anno in funzione del tipo di allevamento, dei capi di bestiame mediamente presenti in stalla nell'allevamento (c.d. "consistenza media") e di eventuali acquisizioni extra-aziendali. Per definire la consistenza media annua sono presi in esame il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza (anche giornalieri) dei capi dalle strutture di stabulazione, secondo quanto indicato all'Allegato A del regolamento regionale 10/R/2007 e s.m.i..
- > percentuale della SAU in conduzione ricadente in aree designate ZVN.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1 del decreto ministeriale n. n. 2588 del 10/3/2020, ai fini della verifica di conformità al presente criterio di gestione si applicano gli impegni specificati nell'Allegato 2.

In particolare, il regolamento 28 ottobre 2007 n. 10/R e s.m.i., all'art. 3 comma 4 prevede che *"il soggetto tenuto alla comunicazione aggiorni, tramite le procedure di cui al comma 1, le informazioni relative all'utilizzazione agronomica almeno una volta nell'ambito di ogni anno solare. La comunicazione ha validità annuale, e va trasmessa entro il 31 gennaio dell'anno successivo"*, mentre al comma 4 bis prevede che *"(..) la comunicazione deve essere aggiornata: a) almeno 20 giorni prima dell'applicazione al terreno, in caso di variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico; b) entro i 20 giorni successivi alla variazione, in caso di modifiche relative a specie allevata, tipologia di allevamento, orientamento produttivo o tipologia di stabulazione adottata"*. Il medesimo regolamento, all'art. 27 comma 1 ricorda che *"sulla base delle comunicazioni ricevute (...), le province organizzano ed effettuano sia controlli cartolari che controlli nelle aziende"*. L'art. 4 comma 1 del medesimo regolamento prevede che il Piano di Utilizzazione agronomica sia

presentato, nei casi in cui è richiesto, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 3 e con le modalità previste per la stessa.

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 23, comma 1 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma richiede:

- il rispetto di divieti di fertilizzazione sui terreni adiacenti ai corsi d'acqua (*impegno a*);
- la costituzione o non eliminazione di una fascia inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, nel rispetto delle condizioni di seguito specificate (*impegno b*).

In particolare, la norma richiede il rispetto dei seguenti obblighi.

> Divieti di fertilizzazione (*impegno a*)

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad esso assimilati è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN e dal programma d'azione regionale in vigore. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, benché costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo di impiego dei fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o allo stato brado non costituiscono violazione del presente impegno.

Il divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Per colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, il divieto di fertilizzazione inorganica si considera assolto.

> Costituzione/non eliminazione di una fascia inerbita (*impegno b*)

L'impegno richiede di costituire o non eliminare, lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata. La fascia inerbita può comprendere impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o formazioni arbustivo-arboree con finalità ambientali, qualora presenti.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il

minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

I corpi idrici soggetti al vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 131/2008 e nel decreto del MATTM n. 260/2010.

L'ampiezza della fascia inerbita richiesta varia in funzione dello stato ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Europeo WISE ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque).

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo",
- stato chimico: "buono", "non buono",


L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia buono o non definito.

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia "buono" o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia "buono".

In tutti gli altri casi, è richiesta un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

In caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico così come definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri in presenza di stato complessivo "scarso" o "cattivo", 3 metri in presenza di stato complessivo "buono" o "sufficiente"; in caso di stato complessivo "elevato", l'impegno della fascia inerbita è assolto.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

I corpi idrici piemontesi soggetti al vincolo di costituzione/non eliminazione della fascia inerbita, in quanto individuati nel Piano di gestione del distretto idrografico del Po, sono elencati nell'allegato 3. Nell’elenco sono indicati, per ciascun corpo idrico:

- gli stati ecologico e chimico (o, in mancanza di questi, lo stato complessivo) risultanti dai dati di monitoraggio forniti dal Settore regionale Tutela delle acque;
- l’ampiezza della fascia tampone da costituire e/o non eliminare (fatte salve le deroghe previste).

Al fine di favorire la consapevolezza dei vincoli a carico delle imprese agricole, i dati relativi all’ampiezza delle fasce tampone (fatte salve le deroghe previste) in funzione degli stati qualitativi delle acque sono consultabili sul sito web regionale.

Gli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) non si applicano agli elementi di seguito specificati.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

- *Adduttori d’acqua per l’irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

- *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua*.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131.

La deroga all’impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- particelle agricole ricadenti in “aree montane” come da classificazione ai sensi della direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare;
- oliveti;
- prato permanente (superfici di cui all’art. 3, comma 4, lettera c) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020).

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è richiesto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini irrigui è soggetto ad autorizzazione, a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, si applicano a livello di impresa agricola gli impegni di cui agli articoli 103, 104 e 124 del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. In particolare, è richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 - assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o nel sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:

- autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
- rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore delle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione" (articolo 74 (1), lettera ff) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (articolo 124 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) a eccezione delle acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (articolo 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche le "acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche" (articolo 74 (1), lettera g) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'articolo 101 (7), lettere a), b), c) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (articolo 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (articolo 104).

Ai fini della presente norma, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche ovvero non siano assimilate alle stesse.

TEMA PRINCIPALE II

SUOLO E STOCK DI CARBONIO

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del medesimo decreto.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, al fine di assicurare la copertura minima del suolo prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (discissura o ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

- la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del decreto ministeriale del 7 marzo 2002;

- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
- per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno dell'annata agraria precedente quella di semina di una coltura autunno-vernina.

Per l'impegno di cui alla lettera b), nelle superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013 sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Per entrambi gli impegni di cui ai punti a) e b), è ammessa la deroga in caso di motivazioni fitosanitarie riconosciute dall'autorità competente.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispettino le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Ambito di applicazione

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020), escluse le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria;
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano i seguenti impegni:

- a) in terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, realizzare solchi acquai temporanei affinché l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione dei solchi stessi e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Sono esenti dall'impegno le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.
- b) divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), laddove la realizzazione di solchi acquai, in considerazione dell'elevata pendenza, comporti rischi per la stabilità del mezzo meccanico, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai, al fine di contenere l'erosione è necessario realizzare fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, a una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e degli operatori.

Per l'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

Per l'impegno di cui alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- la norma si considera rispettata in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica nel suolo è opportuna una corretta gestione dei residui colturali. A norma dell'articolo 23, comma 1 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie fatte salve le deroghe seguenti.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);

2. nel caso di interventi connessi a emergenze fitosanitarie prescritti dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. in caso di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie e delle paglie in ordine ai problemi di carattere fitosanitario e agronomico. Tale deroga non si applica nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Riguardo alla deroga 1, che ammette la bruciatura delle stoppie e delle paglie per le superfici investite a riso, ai fini della condizionalità si applica il divieto di abbruciamento delle stoppie e delle paglie di riso nel periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 marzo dell'anno successivo, in coincidenza con il periodo di divieto di combustione all'aperto di materiali vegetali di cui all'Allegato 3, punto e) della deliberazione della Giunta Regionale n. 42-5805 del 20/10/2017, avente per oggetto <<Prime misure di attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 9 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. d), della legge n. 88/2009.>>.

In conformità alla determinazione dirigenziale n. 463 del 31/10/2017, recante <<Attuazione delle misure temporanee e dei provvedimenti stabili di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017. Protocollo operativo e schemi di ordinanza tipo.>>, sono fatte salve eventuali deroghe al divieto di abbruciamento concesse dagli Enti locali competenti per territorio, in presenza di:

- emergenze fitosanitarie, secondo le modalità e per i soli territori, colture e periodi indicati dal Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte;
- suoli asfittici individuati dal Settore Fitosanitario, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta e non sia praticabile l'allontanamento delle paglie.

In ogni caso l'abbruciamento deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- esclusivamente nelle ore diurne, in assenza di vento e di nebbia, con obbligo di esaurirsi entro le ore 17.00 (o le ore 18.00 nel periodo dell'ora legale);
- ad una distanza superiore a ml. 100 dal limite delle carreggiate delle strade statali, provinciali e comunali, nonché dalle case (ad eccezione delle case sparse abitate dai proprietari e conduttori di fondi), dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiali infiammabili o combustibili;
- il luogo ove avviene l'abbruciamento deve essere preventivamente circoscritto e isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco.

L'abbruciamento può riguardare, giornalmente:

- per le aziende agricole con una dimensione inferiore a 100 ha, una superficie non superiore ai 5 ettari;
- per le aziende agricole con una dimensione superiore a 100 ha, una superficie non superiore un ventesimo della superficie aziendale totale.

Il proprietario o conduttore del fondo che ha provocato la combustione (nei limiti e alle condizioni sopra indicate) deve essere sempre presente nella zona interessata fino al totale esaurimento dell'abbruciamento, con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme, al fine di mantenerne il controllo più assoluto e per evitare danni ambientali o qualunque altra conseguenza pregiudizievole a persone e cose.

Nel caso di ricorso alle deroghe, è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

TEMA PRINCIPALE III

BIODIVERSITA'

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” art. 1, commi 1 *bis*, 5 e 5 *bis* (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e s.m.i.;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e s.m.i.;
- decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e s.m.i.;
- decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 n. 184 – “Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Recepimento regionale

- deliberazione della Giunta regionale n. 37-28804 del 29/11/1999 riguardante la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di determinati territori (B.U.R.P. n. 51 del 22/12/1999), sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 76-2950 del 22/5/2006.
- deliberazione della Giunta regionale n. 76-2950 del 22/5/2006: Procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 228 del Trattato. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-378/01. Individuazione del nuovo sistema delle Zone di protezione Speciale (ZPS) della Regione Piemonte in attuazione della direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”.
- deliberazione della Giunta regionale n. 3-5405 del 28 febbraio 2007: Procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 228 del Trattato. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-378/01.

Individuazione del nuovo sistema delle Zone di protezione Speciale (ZPS) della Regione Piemonte in attuazione della direttiva 79/409/CEE "Uccelli selvatici". Integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 76-2950 del 22/5/2006;

- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e s.m.i.
- deliberazione della Giunta regionale n. 18-4843 del 31/10/2012: Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Proposta di modifica di confini e individuazione di siti della Rete Natura 2000 nelle province di Alessandria, Torino e Vercelli e revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 14-3992 del 11 giugno 2012.
- deliberazione della Giunta regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", come modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 22-368 del 29/9/2014, n. 17-2814 del 18/1/2016 e n. 24-2976 del 29/2/2016.
- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione delle Misure di Conservazione sito-specifiche per le ZPS coincidenti con SIC e ZSC:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000> ;
- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000>.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 23 comma 1 del decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019:

- all'interno delle ZPS, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1 lett. k), p), q), r), s), t) e comma 2 lett. b), nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" ;
- fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7
- devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e s.m.i. e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000>.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento nazionale

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e s.m.i.;
- decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e s.m.i.;
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);

Recepimento regionale

- DGR n. 419-14905 del 29/11/1999 “L.R. 3 aprile 1996 n. 47. “Norme per la tutela dei biotopi” Impegno della somma di lire 1.000.000 per interventi di gestione, manutenzione, ripristino e per l’acquisizione di aree. (cap. 26395/96)”, riguardante l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) proposti dalla Regione Piemonte;
- D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007 “direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Aggiornamento e definizione del nuovo sistema regionale dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”;
- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e s.m.i.
- D.G.R. n. 18-4843 del 31 ottobre 2012: Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Proposta di modifica di confini e individuazione di siti della Rete Natura 2000 nelle province di Alessandria, Torino e Vercelli e revoca della D.G.R. n. 14-3992 del 11 giugno 2012;

- D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, come modificata dalle D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, n. 17-2814 del 18/1/2016 e n. 24-2976 del 29/2/2016;
- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione delle Misure di Conservazione sito-specifiche: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000> ;
- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000> .

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli impegni

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e s.m.i. e le disposizioni di cui all’articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

A norma dell'art. 23, comma 1 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, le aziende agricole sono tenute a rispettare:

- le pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.184 del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e s.m.i.;
- le disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e s.m.i. e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione:

- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000> .

TEMA PRINCIPALE IV
LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni e di evitare il deterioramento dei paesaggi, a norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 è stabilito l'impegno a tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, e a non eliminare gli alberi monumentali - identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale - nonché muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Al fine di non danneggiare la nidificazione e la riproduzione degli uccelli, gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" non devono essere eseguiti nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Per "siepi" si intendono strutture lineari, regolari o irregolari, costituite da specie vegetali arboree o arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "alberi in filare" si intende una formazione ad andamento lineare o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per “sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche” si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono compresi i fossi e canali aziendali, incluse le scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe

Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l’intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.

Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.

Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo).

In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

SETTORE II

SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

TEMA PRINCIPALE I

SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 4 – regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002 pag. 1)

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

* attuato in particolare da:

- regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): articolo 14;
- regolamento (UE) 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010): allegato;
- regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica “SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI”, punto 1. Intitolato ‘Stoccaggio’, prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato ‘Distribuzione’ terza frase), articolo 5, paragrafo 6;

- regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16 marzo 2005, n): articolo 18.

Recepimento

- decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 “Rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e s.m.i.;
- decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 “Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 9 del 12/01/2016);
- atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell’intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 287 del 09/12/2008 S.O. n. 270);
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
- D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55 “regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (G.U. 11 maggio 2012 n. 109);
- decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. SO n. 177L 30 agosto 2012 n. 102).
- decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, le imprese produttrici devono rispettare le norme di sicurezza alimentare nei rispettivi processi produttivi, attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti e ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

1. Produzioni animali

Impegni a carico dell'impresa:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire mediante opportune misure precauzionali l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

2. Produzioni vegetali

Impegni a carico dell'impresa:

- 2.a. Gli utilizzatori professionali devono rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari¹;

¹ tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Per “opportuna registrazione” si intende l’insieme delle informazioni che caratterizza l’evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

2.d curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

3. Produzione di latte crudo

Impegni a carico dell’impresa:

3.a. assicurare che il latte provenga da animali:

- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
- ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite e che non abbiano subito trattamenti illegali;
- iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
- iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell’autorizzazione dell’autorità competente;

3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:

- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
- ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
- iii. i locali dove il latte è stoccato devono essere dotati di adeguati impianti di refrigerazione, protetti contro agenti infestanti e separati dai locali in cui sono ospitati gli animali;
- iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
- v. gli impianti e contenitori devono essere lavati e disinfettati dopo ogni utilizzo;

3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:

- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
- ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico;
- iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e ai disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:

- i. per i produttori di latte alimentare fresco, la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
- ii. per i produttori di latte crudo, l’identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

4. Produzione di uova

Impegni a carico dell’impresa:

assicurare che, all’interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall’esposizione diretta alla luce solare, protette in maniera efficace dagli urti .

5. Produzione di mangimi o alimenti per gli animali

Impegni a carico dell'impresa:

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del regolamento (CE) 1831/2003, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO. In particolare gli impegni:

- 1.b) prevenire mediante opportune misure precauzionali l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo - viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c) assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.a) gli utilizzatori professionali devono rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014 - viene controllato anche per il CGO 10;
- 2.b) assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite e che non abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, benché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

CGO 5 – regolamento (UE) n. 2017/625 del parlamento europeo e del consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)” (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.

Recepimento

- decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 s.m.i. di “Attuazione del regolamento (UE) n. 2017/625 del parlamento europeo e del consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)”.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, le imprese devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza a effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze, tuttavia, possono essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché in questo caso ne sia controllato l'uso sotto prescrizione medico-

veterinaria con possibilità di somministrazione soltanto da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;

- divieto di destinare alla commercializzazione animali o prodotti (latte, uova, carne, ecc.) derivati da animali ai quali siano stati somministrati, per qualsiasi via o metodo, medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

TEMA PRINCIPALE II

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)

Articoli 3, 4 e 5

Recepimento

- decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – (GU n. 282 del 2/12/2010).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, gli impegni da assolvere sono i seguenti.

A) COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta del codice aziendale al Servizio veterinario competente entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni

anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.

B) TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale, con entrata e uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
- B.3 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN), comprensiva del totale di nascite e morti;
- B.4 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni).

Movimentazione dei capi tramite Modello 4 da allegare al registro aziendale nei casi in cui non sia stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, e comunicate/aggiornate in BDN, entro 7 giorni dagli eventi. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario o al soggetto delegato le informazioni di cui sopra relative ai capi di propria competenza.

C) IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di identificazione individuale con codice aziendale, entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

CGO 7 – regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1)

Articoli 4 e 7

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali”(G.U. 14.06.1996 n. 138) e s.m.i.;
- Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015);

- decreto ministeriale 28 giugno 2016 - “Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante “regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali””(G.U. n. 205 del 2/9/2016);
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e s.m.i.;
- D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e s.m.i.;
- atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 28/8/1997 n. 281, tra il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante: “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166);
- nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P. “Abolizione obbligo rilascio passaporti per animali delle specie bovina/bufalina”.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, con allevamenti bovini e/o bufalini.

Descrizione degli impegni

A norma dell’art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, gli impegni da assolvere sono i seguenti.

A) REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta del codice aziendale al Servizio Veterinario competente entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (Il Servizio veterinario registra l’azienda nella BDN entro 7 giorni dalla richiesta).
- A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell’azienda entro 7 giorni dall’evento.
- A.3 Comunicazione dell’opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDN, con accesso qualificato nelle forme previste;
 - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
 - avvalendosi del Servizio Veterinario della A.S.L.

B) IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) in BDN direttamente o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali.
- B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l’animale lasci l’azienda d’origine. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la

marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000.

- B.3 Presenza del passaporto nei casi previsti dalla legge (capi destinati agli scambi comunitari).
- B.4 Nel caso in cui i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fini della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna della documentazione prevista, debitamente compilata, al Servizio Veterinario competente per territorio o al soggetto delegato, entro 7 giorni dall'apposizione dei marchi auricolari e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

C) TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- C.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;
- C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relative ai capi di propria competenza.

D) MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL'AZIENDA

- D.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non sia stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione);
- D.2 In caso di decesso dell'animale in azienda, l'evento deve essere notificato entro 48 ore;
- D.3 In caso di furti o smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate, è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio entro 2 giorni dall'evento. Il Detentore deve annotare sul registro aziendale, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

E) MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA

- E.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non sia stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.

CGO 8 - regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

(GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996).
- O.M. 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015), come prorogata dall’O.M. 6 giugno 2017 (G.U. n. 145 del 24/6/2017)
- D.M. 28 giugno 2016 –“Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante “regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali”” (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016);
- circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005 recante “Indicazioni per l’applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/ 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina” (G.U. n.180 del 04 agosto 2005).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, con allevamenti ovicaprini.

Descrizione degli impegni

A norma dell’art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, gli impegni da assolvere sono i seguenti.

A) REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA IN BDN

- A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta del codice aziendale al Servizio Veterinario competente entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (Il Servizio veterinario registra l’azienda nella BDN entro 7 giorni dalla richiesta);
- A.2 Comunicazione dell’opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDN, con accesso qualificato nelle forme previste;
 - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
 - avvalendosi del Servizio Veterinario
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell’azienda entro 30 giorni;

B) TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario

procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;

- B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;
- B.4 Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.5 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- B.6 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;
- B.7 Comunicazione/aggiornamento in BDN entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relative ai capi di propria competenza.

C) IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 9/7/2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 9/7/2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del regolamento (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN, entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 9/7/2005, capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello (sia maschi che femmine): identificazione mediante un unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale, entro sei mesi dalla nascita se non lasciano l'allevamento prima.
- C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010: ogni singolo individuo deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della movimentazione, mediante apposizione di due mezzi di identificazione riportanti un identificativo univoco ed individuale. Uno dei due mezzi di identificazione deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altro di tipo convenzionale (marca auricolare o tatuaggio). Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale.

TEMA PRINCIPALE III MALATTIE DEGLI ANIMALI

CGO 9 – regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Applicazione

- decreto Ministero della Sanità 7 gennaio 2000, “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)” (G.U. n. 32 del 8/2/2001 S.O. n. 43) e s.m.i. (G.U. n. 59 dell’11-03-2000)

Gli articoli del regolamento (CE) n. 999/2001 sono direttamente applicabili.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, con allevamenti.

Descrizione degli impegni

A norma dell’art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, devono essere rispettati i seguenti divieti e obblighi:

1. divieto di somministrare ai ruminanti proteine animali;
2. il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l’alimentazione di tali animali, con prodotti di origine animale a norma dell’allegato IV del reg. UE n. 999/2001;
3. obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale;
4. obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata;
5. obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al decreto 25 novembre 2015 “Misure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino nazionale”;

6. obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, previste dall'art. 15 e dagli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001;
7. obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE, previste dall'art. 15 e dall'allegato VIII, capitolo B del regolamento (CE) n. 999/2001.

I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del reg. UE n. 999/2001, che stabiliscono deroghe a tali divieti.

TEMA PRINCIPALE IV PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 10 – regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento

- decreto Legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e s.m.i.;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e s.m.i.;
- regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);
- decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);
- decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»".

Le imprese devono rispettare i seguenti impegni:

- possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del decreto legislativo n. 150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e s.m.i., sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.
- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture relative a tutti gli acquisti di prodotti fitosanitari degli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza e uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari; evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

Nel caso di ricorso a contoterzista, occorre mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero l'annotazione da parte del contoterzista sul registro aziendale dei trattamenti degli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Se un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro dei prodotti fitosanitari presso il distributore fino al loro utilizzo. Restano in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Lo stesso criterio vale se viene abilitato un familiare, coadiuvante o dipendente.

Il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti ciascuno dei quali relativo a una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;

- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con le annotazioni relative a tutti i trattamenti effettuati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione di ciascun trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

SETTORE III BENESSERE DEGLI ANIMALI

TEMA PRINCIPALE I BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Articoli 3 e 4

Recepimento

- decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Articolo 3 e articolo 4

Recepimento

- decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011)".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e s.m.i.

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell' 8.8.1998, pag. 23)

Articolo 4

Recepimento

- decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 con allevamenti zootecnici, a eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e s.m.i.

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI: CGO1 - DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE - REGOLAMENTO REGIONALE 29 OTTOBRE 2007, N. 10/R E S.M.I. , RECANTE: "DISCIPLINA GENERALE DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE E PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA (LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2000, N. 61)"

Di seguito vengono richiamate le norme riguardanti l'applicazione in Piemonte della direttiva nitrati (91/676/CEE), definite dal Regolamento regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R (B.U.R.P. n. 44 del 31/10/2007) e s.m.i., consultabile sotto forma di testo coordinato sul portale regionale ARIANNA:

(<http://arianna.cr.piemonte.it/regolafo/dettaglioRegolamento.do?urnRegolamento=urn:nir:regione.piemonte:regolamento:2007-10-29;10>) e vengono fornite le indicazioni circa l'applicabilità di tali norme al regime di condizionalità (criterio di gestione obbligatorio CGO1) con riferimento alle aziende e ai terreni ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei provvedimenti attuativi del regolamento 10/R.

Riferimenti normativi riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.)	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità
TITOLO I – NORME GENERALI	
Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)	
Art. 2. (Definizioni)	
Art. 3. (Comunicazione)	Ai fini del regime di condizionalità (CGO1) si applica solo alle aziende classificate ricadenti in ZVN ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera g).
Art. 4. (Piano di utilizzazione agronomica)	Ai fini del regime di condizionalità (CGO1) si applica solo alle aziende classificate ricadenti in ZVN ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera g).
Art. 5. (Registrazione delle fertilizzazioni e trasporto)	Ai fini del regime di condizionalità (CGO1) si applica solo alle aziende classificate ricadenti in ZVN ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera g).

Riferimenti normativi riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.)	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità
TITOLO II – ZONE NON DESIGNATE COME VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA	
CAPO I – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI	
Sezione I - Criteri generali e divieti	
Art. 6. (Criteri generali di utilizzazione agronomica)	
Art. 7. (Divieti di utilizzazione dei letami)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 8. (Divieti di utilizzazione dei liquami)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Sezione II - Trattamento e contenitori di stoccaggio	
Art. 9. (Trattamenti)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1), fatto salvo quanto previsto all'art. 24 comma 1
Art. 10. (Stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1), fatto salvo quanto previsto all'art. 24 comma 1
Art. 11. (Accumulo dei letami)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1), fatto salvo quanto previsto all'art. 24 comma 1
Art. 12. (Stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1), fatto salvo quanto previsto all'art. 24 comma 1
Sezione III - Modalità di utilizzazione agronomica	
Art. 13. (Tecnica di distribuzione)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1), fatto salvo quanto previsto all'art. 26 comma 5.
Art. 14. (Dosi di applicazione)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
CAPO II - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA AZIENDE AGRICOLE E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI	
Art. 15. (Ambito di applicazione)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1), fatto salvo quanto previsto all'art. 21 comma 2
Art. 16. (Criteri generali di utilizzazione)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1), fatto salvo quanto previsto all'art. 21 comma 2
Art. 17. (Divieti di utilizzazione)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità

Riferimenti normativi riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (Reg. regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.)	Precisazioni riguardanti l'applicabilità delle norme al regime di condizionalità
	(CGO1), fatto salvo quanto previsto all'art. 21 comma 2
Art. 18. (Stoccaggio e trattamento)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1), fatto salvo quanto previsto all'art. 21 comma 2
Art. 19. (Tecniche di distribuzione)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1), fatto salvo quanto previsto all'art. 21 comma 2
Art. 20. (Dosi di applicazione)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1), fatto salvo quanto previsto all'art. 21 comma 2
TITOLO II BIS – UTILIZZO AGRONOMICO DEL DIGESTATO	
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 20 bis. (Criteri generali)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 20 ter. (Produzione del digestato)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 20 quater. (Adempimenti del produttore e utilizzatore del digestato)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
CAPO II – UTILIZZO AGRONOMICO DEL DIGESTATO	
Art. 20 quinquies. (Criteri generali di utilizzo agronomico del digestato)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 20 sexsies. (Caratteristiche e criteri di utilizzo agronomico del digestato agrozootecnico)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 20 octies. (Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 20 nonies. (Tecniche di distribuzione e dosi di applicazione del digestato)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)

TITOLO III – PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE DESIGNATE COME VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

Art. 21. (Disposizioni generali)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 22. (Divieti di utilizzazione dei letami e dei fertilizzanti)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 23. (Divieti di utilizzazione dei liquami)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 24. (Stoccaggio, accumulo e trattamenti)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 25. (Modalità di utilizzazione agronomica)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 26. (Dosi di applicazione dei fertilizzanti)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)

TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 27. (Controlli)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 28. (Ulteriori controlli in zone vulnerabili)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 28 bis. (Stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 29. (Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 30. (Formazione e informazione degli agricoltori)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 31. (Gestione delle informazioni connesse all'utilizzazione agronomica)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 32. (Norme transitorie)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 33. (Abrogazioni)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO1)
Art. 34. (Entrata in vigore)	

Regolamento (CE) n. 1306/2013 e Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/3/2020

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI**BCCA1 – INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA**

Corpi idrici interessati all'applicazione del BCAA1, impegno b) e indicazione dei loro stati "ecologico" e "chimico" forniti in data 26/3/2019 dal Settore Tutela delle acque; larghezza delle fasce tampone richieste (fatte salve le deroghe previste) in base a tali parametri qualitativi

Corso d'Acqua	Codice Corpo idrico	lungh. (Km)	naturale/artificiale	monitorato/assimilato	Stato ecologico	Stato chimico	Larghezza fascia tampone
AGAMO	06SS2T001PI	14	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
AGNELLASCA	10SS2N003PI	9	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
AGOGNA	01SS1N004PI	17	naturale	monitorato	Buono	Non Buono	5 metri
AGOGNA	01SS2N005PI	12	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
AGOGNA	06SS2F006PI	21	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
AGOGNA	06SS3D007PI	20	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
AGOGNA	06SS3D008PI	33	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
ALBEDOSA	10SS2N009PI	28	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
ANDA	06SS2T012PI	10	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
ANGROGNA	04SS2N013PI	14	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
Antolina	01SS1N015PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
ANZA	01SS1N016PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
ANZA	01SS2N017PI	32	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
ANZA	01SS3N018PI	9	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
Anzola	01SS1N019PI	7	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
ARBOGNA	06SS2T021PI	19	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
Arsa	01SS1N025PI	7	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
ARTOGNA	01SS2N026PI	12	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
Arzola	10SS1N028PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
ARZOLA DI MURAZZANO	08SS2N027PI	18	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
ASSIETTA	04SS1N030PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
BANNA	06SS1T033PI	12	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
BANNA	06SS2T034PI	54	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
BEALERA DEL CORSO	06SS2N989PI	22	artificiale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
Bealera del Molino	06SS1T035PI	6	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
Bealera Grossa del Molino	06SS1T036PI	7	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
BEALERA NUOVA	06SS2N992PI	19	artificiale	monitorato	Sufficiente	Non Buono	5 metri

Bedale S.Giuliano	04SS1N041PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
Bedale Tibert	04SS1N042PI	9	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
BELBO	05SS3T046PI	31	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
BELBO	06SS3T047PI	18	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
BELBO	08SS1N043PI	18	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
BELBO	08SS2N044PI	18	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
BELBO	08SS3N045PI	16	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
BENDOLA	06SS2T048PI	66	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
Berria	08SS1N049PI	8	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
Besante	10SS1N050PI	6	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
Bogliona	08SS1N052PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
BORBERA	10SS2N055PI	29	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
BORBERA	10SS3N056PI	17	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
BORBORE	05SS1N057PI	9	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
BORBORE	05SS2N058PI	25	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
BORBORE	05SS3N059PI	13	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
BORMIDA	06SS4T067PI	34	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
BORMIDA	06SS4T068PI	9	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
BORMIDA	08SS4N066PI	29	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
BORMIDA DI MILLESIMO	08SS3N061PI	40	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
BORMIDA DI MILLESIMO	08SS4N062PI	27	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
BORMIDA DI SPIGNO	08SS3N063PI	10	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
BORMIDA DI SPIGNO	08SS3N064PI	15	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
BORMIDA DI SPIGNO	08SS3N065PI	9	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
BOVINA	08SS2N071PI	10	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
BRANZOLA	06SS2T072PI	7	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
BROBBIO	04SS2N075PI	26	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
BRONDA	04SS2N076PI	14	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
BUDELLO	10SS2N079PI	11	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
CAIRASCA	01SS2N081PI	14	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
CAMPIGLIA	01SS2N082PI	9	naturale	monitorato	Elevato	Buono	assolto
CANALE CARLO ALBERTO	06SS2N995PI	19	artificiale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
CANALE CAVOUR	06SS3N980PI	81	artificiale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
CANALE DEMAN. DI CALUSO	06SS2N987PI	26	artificiale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
CANALE DI CIGLIANO	06SS3N983PI	32	artificiale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
CANALE DONDOGLIO	06SS2T083PI	9	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
CANALE LANZA	06SS2N994PI	17	artificiale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
CANALE REGINA ELENA	06SS3N988PI	25	artificiale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
Canile	08SS1N085PI	12	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
Cannero di R.	01SS1N086PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
CANNOBINO	01SS2N087PI	13	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
CANNOBINO	01SS2N088PI	5	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
Cantarane R.	04SS1N089PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
CANTOGNO	06SS2T090PI	11	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri

CARAMAGNA	10SS2N091PI	23	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
CASOTTO	04SS2N095PI	26	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
CASTELLANIA	10SS2N096PI	14	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
CASTERNONE	06SS2T098PI	29	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
CENISCHIA	04SS2N102PI	25	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
CERONDA	06SS2T103PI	51	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
CERVO	01SS1N104PI	4	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
CERVO	01SS2N105PI	16	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
CERVO	01SS2N106PI	6	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
CERVO	06SS3D107PI	15	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
CERVO	06SS3D108PI	31	naturale	monitorato	Scarso	Non Buono	5 metri
CEVETTA	08SS2N109PI	14	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
CHERASCA	08SS2N110PI	10	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
CHIAMOGNA	06SS2T112PI	13	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
CHIEBBIA	06SS2T114PI	13	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
CHISOLA	04SS1N115PI	16	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
CHISOLA	06SS2D116PI	41	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
CHISOLA	06SS3D117PI	24	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
CHISONE	04SS1N118PI	11	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
CHISONE	04SS2N119PI	21	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
CHISONE	04SS3N120PI	24	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
CHISONE	06SS3F121PI	14	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
CHIUSELLA	01SS1N122PI	6	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
CHIUSELLA	01SS2N123PI	18	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
CHIUSELLA	06SS3F124PI	20	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
Chiussomma	01SS1N125PI	8	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
Clarea	04SS1N127PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
COLLA	04SS1N129PI	4	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
COLLA	04SS2N130PI	21	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
COLOBRIO	05SS2N131PI	7	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
Comba Ciampiano	04SS1N133PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
Combamala	04SS1N143PI	7	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
CORSAGLIA	04SS1N146PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
CORSAGLIA	04SS2N147PI	22	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
CORSAGLIA	04SS3N148PI	17	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
CRAVAGLIA	10SS2N150PI	13	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
Cremonino	10SS1N151PI	6	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
Crosa	04SS1N153PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
Crot	01SS1N156PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
CURONE	06SS3F159PI	17	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
CURONE	10SS1N157PI	7	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
CURONE	10SS2N158PI	22	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
DEVERO	01SS2N162PI	21	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
DIVERIA	01SS2N163PI	7	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri

DIVERIA	01SS3N164PI	11	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
DORA BALTEA	01GH4N166PI	10	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
DORA BALTEA	06GH4F167PI	29	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
DORA BALTEA	06GH4F168PI	28	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
DORA DI BARDONECCHIA	04SS2N169PI	46	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
DORA RIPARIA	04SS3N170PI	18	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
DORA RIPARIA	04SS3N171PI	20	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
DORA RIPARIA	04SS3N172PI	19	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
DORA RIPARIA	04SS3N975PI	16	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
DORA RIPARIA	06SS4F173PI	34	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
Duggia	01SS1N175PI	8	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
EGUA	01SS2N176PI	11	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
ELLERO	04SS1N177PI	4	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
ELLERO	04SS2N178PI	19	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
ELLERO	04SS3N179PI	7	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
ELLERO	06SS3F180PI	12	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
ELVO	01SS1N181PI	4	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
ELVO	01SS2N182PI	17	naturale	monitorato	Buono	Non Buono	5 metri
ELVO	06SS3D183PI	36	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
Ermena T.	04SS1N184PI	9	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
ERNO	01SS2N185PI	14	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
ERRO	08SS3N187PI	13	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
ERRO	10SS3N186PI	14	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
EUGIO	01SS2N188PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
F.so della Acqua Nera	06SS1T189PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
F.so Geola	06SS1T190PI	8	naturale	assimilato	Sufficiente	Non Buono	5 metri
F.SO MEIA	06SS2T191PI	16	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
F.so Pellissotto	06SS1T192PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
FANDAGLIA	06SS2T193PI	14	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
Favriasca	06SS1T194PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
FISCA	06SS2T196PI	25	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
FIUMETTA	01SS2N197PI	9	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
Fontana Nata	04SS1N199PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
FORZO	01SS2N200PI	10	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
FOSSO CALVENZA	06SS1T201PI	6	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
FOSSO DELLE OSSA	06SS1T203PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
FOSSO RESE	06SS2T205PI	6	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
GALLENCA	01SS2N210PI	15	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
GAMINELLA	06SS2T214PI	37	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
GAMINELLA DI GABIANO	05SS1N213PI	6	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
GATTOLA	06SS1T216PI	16	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
GELASSA	04SS1N217PI	7	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
GERARDO	04SS2N218PI	9	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
GERMANASCA	04SS2N222PI	43	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri

GERMANASCA DI MASSELLO	04SS2N219PI	22	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
GESSO	04SS3N225PI	11	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
GESSO	04SS3N226PI	15	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
GESSO DELLA VALLETTA	04SS2N223PI	27	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
GESSO DI ENTRACQUE	04SS2N224PI	42	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
GHERLOBBIA	08SS1N227PI	7	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
GHIANDONE	06SS2T228PI	24	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
GHIDONE	06SS2T229PI	11	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
GHIO	04SS1N230PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
GHISONE	06SS2T231PI	20	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
GIARDINETTO	06SS1T232PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
GILBA	04SS2N234PI	12	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
GORZENTE	10SS2N237PI	17	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
GRAN DUBBIONE T.	04SS2N239PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
GRANA	05SS1N242PI	10	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
GRANA	05SS2N243PI	19	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
GRANA	06SS3T244PI	21	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
GRANA DI BAGNOLO	06SS2T240PI	22	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
GRANA-MELLEA	04SS1N245PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
GRANA-MELLEA	04SS2N246PI	29	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
GRANA-MELLEA	06SS3F241PI	24	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
GRANA-MELLEA	06SS3F247PI	16	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
GRAVIO	04SS2N250PI	11	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
GRAVIO DI CONDOVE	04SS2N249PI	14	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
GRUE	06SS2D255PI	20	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
GRUE	10SS1N253PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
GRUE	10SS2N254PI	15	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
GUARABIONE	06SS2T256PI	18	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
IL NAVILOTTO	06SS2N993PI	18	artificiale	monitorato	Buono	Non Buono	5 metri
INGAGNA T.	01SS2N262PI	13	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
ISORNO	01SS2N265PI	32	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
L`ARLETTA	06SS2T266PI	11	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
L`ODDA	06SS2T267PI	17	naturale	monitorato	Cattivo	Non Buono	5 metri
LA GRUA	06SS2T268PI	8	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
LANCA DELLA CASTAGNA	06SS1T269PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
LAUX	04SS1N272PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
LEMINA	04SS1N273PI	10	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
LEMINA	06SS2T274PI	23	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
LEMME	06SS3F277PI	18	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
LEMME	10SS1N275PI	11	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
LEMME	10SS2N276PI	26	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
LEONA	05SS2N279PI	13	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
LIRONE	06SS2T280PI	10	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
LOANA	01SS2N282PI	10	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri

LURISIA	04SS2N284PI	10	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
LUSERNA	04SS2N285PI	11	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
MAGGIOLINO	05SS1N286PI	7	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
MAIRA	04SS2N287PI	29	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
MAIRA	04SS3N288PI	23	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
MAIRA	04SS3N289PI	17	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
MAIRA	06SS3F290PI	12	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
MAIRA	06SS3F291PI	19	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
MAIRA	06SS4F292PI	19	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
MALONE	01SS1N293PI	7	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
MALONE	01SS2N294PI	14	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
MALONE	06SS3D295PI	27	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
MARCHIAZZA	06SS1T296PI	13	naturale	monitorato	Sufficiente	Non Buono	5 metri
MARCHIAZZA	06SS2T297PI	28	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
MARCOVA	06SS2T298PI	29	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
MARMAZZA	01SS1N300PI	6	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
MARMORA	04SS2N301PI	14	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
MASTALLONE	01SS1N302PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
MASTALLONE	01SS2N303PI	41	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
MAUDAGNA	04SS2N304PI	23	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
MEDRIO	08SS1N305PI	11	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
MEINIA	05SS1N306PI	6	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
MELETTA	06SS2T307PI	62	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
MELEZZO OCCIDENTALE	01SS2N308PI	15	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
MELEZZO ORIENTALE	01SS2N309PI	30	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
MELLE T.	04SS1N310PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
MELLEA	05SS2N311PI	10	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
MERI	10SS1N312PI	5	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
MOLETTA	04SS1N314PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
MOLINA	06SS2T315PI	11	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
MOLLASCO	04SS2N316PI	8	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
MOLOGNA	06SS1T317PI	8	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
MONALE DI R.	05SS2N318PI	8	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
MONDALAVIA	06SS2T319PI	26	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
MONGIA	04SS1N320PI	6	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
MONGIA	04SS2N321PI	20	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
MORRA	08SS1N324PI	7	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
NAVIGLIO DI IVREA	06SS3N981PI	71	artificiale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
NAVIGLIO LANGOSCO	06SS3N990PI	44	artificiale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
NAVIGLIO SFORZESCO	06SS2N991PI	34	artificiale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
NEGRONE	04SS2N328PI	15	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
NEIRONE	10SS2N329PI	6	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
NERAISSA DI VINADIO	04SS1N330PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
NIERE	04SS1N332PI	7	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri

NIZZA	05SS2N333PI	12	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
NOCE	06SS2T335PI	15	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
OITANA	06SS2T337PI	32	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
OLOBBIA	06SS2T339PI	17	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
OLOCCHIA	01SS2N340PI	11	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
ORBA	06SS3F344PI	35	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
ORBA	10SS3N343PI	26	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
ORCO	01GH1N345PI	9	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
ORCO	01SS2N346PI	17	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
ORCO	01SS3N347PI	17	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
ORCO	06SS3F348PI	28	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
ORCO	06SS4F349PI	13	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
OREMO	06SS2F351PI	18	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
OROPA	01SS2N352PI	13	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
OSSONA	10SS2N353PI	18	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
OTTERIA	06SS1T355PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
OVESCA	01SS2N356PI	35	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
OVRANO	08SS1N357PI	6	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
PASCONI	01SS1N360PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
PELLICE	04SS1N361PI	3	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
PELLICE	04SS2N362PI	52	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
PELLICE	06SS3F363PI	15	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
PELLICE	06SS3F364PI	16	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
PELLINO	01SS1N365PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
PESCONI	01SS2N367PI	10	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
PESIO	04SS1N368PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
PESIO	04SS2N369PI	23	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
PESIO	06SS3F370PI	18	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
PIANTONETTO	01SS2N374PI	12	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
PIOSSASCO	04SS1N375PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
PIOTA	10SS2N376PI	21	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
PISSAGLIO DI BRUZOLO	04SS1N377PI	8	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
PO	04SS1N379PI	48	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
PO	04SS2N380PI	58	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
PO	06SS3F381PI	23	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
PO	06SS4D382PI	37	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
PO	06SS4D383PI	14	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
PO	06SS4D384PI	34	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
PO	06SS4D999PI	17	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
PO	06SS4T385PI	28	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
PO	06SS4T386PI	24	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
PO	06SS5T387PI	27	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
PO	06SS5T388PI	13	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
PO MORTO	06SS1T378PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri

POGLIOLA	06SS2T390PI	16	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
PONZONE	01SS1N391PI	8	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
PREDASSO	10SS2N394PI	17	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
PREIT	04SS2N395PI	12	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
QUARTO	05SS2N397PI	11	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
R. ASINARO	05SS2N399PI	18	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
R. BERLINO	08SS1N403PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
R. CHIAMAGNA DI S. SECONDO	06SS1T407PI	6	naturale	assimilato	Sufficiente	Non Buono	5 metri
R. CHIAPINETTO	04SS1N408PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
R. COLOBIASCA	01SS1N410PI	7	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
R. CORRENTE	04SS1N413PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
R. DARDAGNA	05SS1N416PI	10	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
R. DEGLI ABBEVERATOI	06SS2T417PI	7	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
R. DEL VALLONE DI S. ANDREA	06SS1T421PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
R. DEL VARI	05SS2N422PI	6	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
R. DELL'UJA	01SS1N426PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
R. DELLA GERA	05SS1N427PI	7	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
R. DELLA MADONNA	08SS1N428PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
R. DELLA VALLE	05SS1N429PI	6	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
R. DELLE REDINI	06SS1T431PI	8	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
R. DI PALLERA	06SS1T436PI	12	naturale	assimilato	Sufficiente	Non Buono	5 metri
R. DI SERRALUNGA	05SS1N439PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
R. DI VALLE FEA	05SS1N441PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
R. DI VALLORiate	04SS1N442PI	7	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
R. ENVERS	04SS1N443PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
R. FENILS	04SS1N444PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
R. GAMBULOGNI	08SS1N446PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
R. GERONDE	04SS1N447PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
R. GIANDULA	04SS1N448PI	7	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
R. GRANOZZA	10SS1N449PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
R. IL RONZANO	06SS2T450PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
R. LA VARDESA	05SS2N451PI	16	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
R. LUIA	08SS1N454PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
R. MAGGIORE	05SS2N455PI	9	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
R. MERDARELLO	04SS1N456PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
R. MISERIA	10SS2N457PI	7	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
R. NOVARESE	05SS1N458PI	7	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
R. POGALLO	01SS2N462PI	23	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
R. QUALBA	01SS1N463PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
R. RABENGO	05SS1N464PI	6	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
R. REDABUE	06SS1T466PI	8	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
R. REQUAGLIOLO	10SS1N467PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
R. RILAVETTO	06SS2T468PI	12	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
R. RORDO O VERNERA	06SS1T471PI	7	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri

R. SAULERA	01SS1N473PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
R. SCAPIANO	06SS1T475PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
R. SECCO DI ORSECCO	10SS1N476PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
R. STAMPASSO	06SS1T481PI	9	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
R. STURELLA	05SS1N482PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
R.BISINGANA	06SS2T489PI	15	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
R.MARCA	05SS2N490PI	11	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
R.RETORTINO	06SS1T492PI	9	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
REA	08SS2N495PI	33	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
REGRINDO	06SS1T496PI	6	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIALE SAN CARLO	01SS1N500PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RIASSOLO	06SS2T501PI	23	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RIAVOLO	08SS2N502PI	12	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIBORDONE	01SS1N503PI	9	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RICCHIAGLIO	01SS2N504PI	7	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RIDONE	05SS2N506PI	14	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RILATE	05SS2N509PI	15	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO BARONINA	06SS1T517PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO BODRO	01SS1N518PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RIO BRAGNA	05SS1N520PI	7	naturale	monitorato	Cattivo	Buono	5 metri
RIO CALVENZA	06SS1T524PI	9	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO CAPRARO	10SS1N525PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RIO CARCANA	06SS1T526PI	6	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO CARDINE	06SS2T527PI	8	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO CERVINO	06SS2T532PI	16	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO CERVINO	08SS1N531PI	6	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO CLAPIER	04SS1N535PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RIO D'ANZUNO	01SS1N541PI	7	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RIO DEI COTTI	08SS1N543PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO DELL'ACQUA	06SS2T551PI	22	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO DELLA FAME	06SS1T555PI	6	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO DELLA MADDALENA	06SS2T556PI	9	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO DELLA VALLE	06SS2T561PI	10	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RIO DELLA VALLE RITTANA	04SS1N560PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RIO DELLA VIANA	01SS2N563PI	8	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RIO DELLE MOGLIASSE	06SS1T565PI	8	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO DELLE RAVINE	01SS1N566PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RIO DI ABRAMO	05SS1N569PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO DI CALIOGNA	08SS2N573PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RIO DI RICOREZZO	08SS2N577PI	10	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RIO DI VALLE MAGGIORE	05SS2N582PI	12	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
RIO DORA	05SS1N586PI	6	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO ESSA	06SS2T587PI	13	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO FALMENTA	01SS1N588PI	8	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri

RIO FREIDANO	06SS1T596PI	8	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO GALAMBRA	04SS1N597PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RIO GAMBONE	04SS1N598PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RIO INTERSILE	04SS1N601PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RIO LANLONZA	08SS1N603PI	7	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO LAVASSINA	06SS1T606PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO LAVASSINA	06SS2T607PI	25	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO LIMBIONE	06SS2T608PI	12	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RIO MAGGIORE	05SS1N609PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO MAGGIORE	10SS1N610PI	8	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO NISSONE	05SS2N617PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO OLLASIO	04SS2N618PI	19	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO ORBANA	04SS2N619PI	10	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RIO ORBICELLA	06SS2T620PI	9	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO PASCOTO DELLE OCHE	06SS2T621PI	28	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO SALSO	06SS1T636PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO TALU	06SS1T645PI	6	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO TORTO	04SS2N039PI	17	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO TORTO DI ROSSANA	04SS2N646PI	11	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RIO TRUCCHETTA	01SS1N647PI	7	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RIO TURINELLA	04SS1N648PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RIO VALDICO	05SS1N650PI	7	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIO VALLUNGO	01SS1N652PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RIO VALMASSA	06SS2T653PI	12	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RIO VERCELLINO	06SS1T654PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RIO VIAZZA	05SS2N655PI	16	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIOLO	10SS1N657PI	10	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIOVERDE	06SS2T659PI	41	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RIPA	04SS2N661PI	26	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
RISAGLIARDO	04SS1N663PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
RITO	06SS2T664PI	13	naturale	assimilato	Sufficiente	Non Buono	5 metri
RITORTO	06SS1T665PI	8	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
ROBOARO	08SS1N672PI	8	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
ROBURENTELLO	04SS2N673PI	10	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
ROCCABRUNA	04SS1N674PI	7	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
ROCCIA	06SS1T675PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
ROCCIAMELONE	04SS1N676PI	9	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
ROCHEMOLLES	04SS2N678PI	24	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
ROGGIA BIRAGA	06SS2N984PI	52	artificiale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
ROGGIA BONA	06SS2T976PI	17	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
ROGGIA BUSCA	06SS2N986PI	51	artificiale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
ROGGIA CORSICA	06SS2T679PI	10	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
ROGGIA DEL MARCHESE	06SS2N982PI	33	artificiale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
ROGGIA DRUMA	06SS2T680PI	4	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri

ROGGIA L'OTTINA	06SS2T681PI	19	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
ROGGIA MOLINARA DI OLEGGIO	06SS2N996PI	6	artificiale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
ROGGIA MORA	06SS2N985PI	31	artificiale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
RODALDO	05SS1N685PI	11	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
RODALDO	06SS2T686PI	14	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
ROVASENDA	06SS2T687PI	41	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
S.ANNA	04SS2N689PI	8	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
S.BERNARDINO	01SS2N690PI	5	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
S.GIOVANNI DI INTRA	01SS2N691PI	28	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
S.N.	01SS1N940PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
S.N.	01SS1N960PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
S.N.	01SS1N963PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
S.N.	01SS1N966PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
S.N.	06SS1T945PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
S.N.	06SS1T948PI	6	naturale	assimilato	Sufficiente	Non Buono	5 metri
S.N.	06SS1T952PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Non Buono	5 metri
S.N.	06SS1T957PI	6	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
S.N.	06SS2T944PI	10	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
SABBIONA	06SS2T701PI	7	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
SANGONE	04SS1N703PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
SANGONE	04SS2N704PI	47	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
SANGONE	06SS3F705PI	14	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
SAVENCA	01SS2N710PI	12	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
SCRIVIA	06SS3F713PI	31	naturale	monitorato	Scarso	Non Buono	5 metri
SCRIVIA	06SS4F714PI	14	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
SCRIVIA	10SS3N711PI	21	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
SCRIVIA	10SS3N712PI	15	naturale	monitorato	Scarso	Non Buono	5 metri
SEGNARA	01SS1N715PI	8	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
SELVA SPESSA	01SS1N716PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
SENO D'ELVIO	08SS1N717PI	6	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
SERMENZA	01SS2N718PI	21	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
SEZIA	01GH1N719PI	13	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
SEZIA	01SS2N720PI	40	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
SEZIA	01SS3N721PI	27	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
SEZIA	06SS3F722PI	27	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
SEZIA	06SS3F723PI	18	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
SEZIA	06SS4D724PI	43	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
SESSERA	01SS1N725PI	11	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
SESSERA	01SS2N726PI	33	naturale	monitorato	Buono	Non Buono	5 metri
SESSERA	01SS3N727PI	8	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
SESSI	04SS2N728PI	11	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
SISOLA	10SS2N729PI	9	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
SIZZONE DI VERGANO	06SS2T730PI	19	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri

SOANA	01SS2N732PI	15	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
SOMANO	08SS2N733PI	14	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
SORBA	01SS2N734PI	12	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
SPINTI	10SS2N735PI	21	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
STANAVASSO	05SS2N736PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
STANAVAZZO	06SS2F738PI	23	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
STANAVAZZO	10SS1N737PI	9	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
STELLONE	06SS2T739PI	29	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
STREGO	06SS2T740PI	10	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
STRONA	06SS2D748PI	17	naturale	monitorato	Sufficiente	Non Buono	5 metri
STRONA DI BRIONA	06SS2T741PI	32	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
STRONA DI CAMANDONA	01SS1N742PI	9	naturale	monitorato	Buono	Non Buono	5 metri
STRONA DI OMEGNA	01SS1N743PI	7	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
STRONA DI OMEGNA	01SS2N744PI	28	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
STRONA DI OMEGNA	01SS3N745PI	9	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
STRONA DI POSTUA	01SS2N746PI	13	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
STRONA DI VALDUGGIA	01SS2N747PI	11	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
STURA DEL MONFERRATO	05SS1N749PI	8	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
STURA DEL MONFERRATO	05SS2N750PI	19	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
STURA DEL MONFERRATO	05SS3N751PI	15	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
STURA DI ALA	01SS2N752PI	32	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
STURA DI DEMONTE	04SS1N753PI	11	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
STURA DI DEMONTE	04SS2N754PI	47	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
STURA DI DEMONTE	04SS3N755PI	27	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
STURA DI DEMONTE	04SS3N756PI	18	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
STURA DI DEMONTE	06SS4F757PI	45	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
STURA DI LANZO	01SS3N758PI	12	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
STURA DI LANZO	06SS3F760PI	24	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
STURA DI LANZO	06SS3F974PI	9	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
STURA DI OVADA	10SS2N761PI	12	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
STURA DI VALLEGRANDE	01SS2N763PI	32	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
STURA DI VIU'	01SS1N764PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
STURA DI VIU'	01SS2N765PI	39	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
T COSORELLA	10SS1N766PI	3	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
T. AMIONE	10SS1N768PI	8	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
T. CHISONETTO	04SS1N771PI	7	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
T. CORBORANT	04SS2N772PI	12	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
T. LAGNA	01SS1N776PI	2	naturale	monitorato	Sufficiente	Non Buono	5 metri
T. LEVONE	01SS2N777PI	10	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
T. MALESINA	06SS2T779PI	22	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
T. MESSA	04SS2N781PI	15	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
T. OSTOLA	06SS2T783PI	18	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
T. PIOVA	01SS2N785PI	13	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
T. RIASCO	10SS2N787PI	8	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri

T. RIOSECCO	06SS2T788PI	13	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
T.Torbo	08SS1N794PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
TALLORIA DI CASTIGLIONE	08SS2N796PI	13	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
TALLORIA DI SINIO	08SS2N797PI	15	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
TALU	04SS2N798PI	8	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
TANARELLO	04SS2N799PI	11	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
TANARO	05SS4N803PI	28	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
TANARO	05SS4N804PI	21	naturale	monitorato	Buono	Non Buono	5 metri
TANARO	05SS4N805PI	14	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
TANARO	06SS4F802PI	59	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
TANARO	06SS5T806PI	26	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
TANARO	06SS5T807PI	18	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
TANARO	06SS5T808PI	16	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
TANARO	09SS2N800PI	56	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
TANARO	09SS3N801PI	24	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
TAONERE	04SS1N809PI	8	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
Tatorba d'Olmo	08SS1N810PI	7	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
TATORBA DI MONASTERO	08SS2N811PI	10	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
TEPICE	06SS2T813PI	64	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
TEPICE DI BRASSE	06SS2T812PI	7	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
TERDOPPIO NOVARESE	06SS1T814PI	15	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
TERDOPPIO NOVARESE	06SS2T815PI	14	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
TERDOPPIO NOVARESE	06SS3T816PI	13	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	
TERDOPPIO NOVARESE	06SS3T973PI	12	naturale	monitorato	Sufficiente	Non Buono	5 metri
TESSO	01SS2N817PI	23	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
THURAS	04SS2N819PI	14	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
Ticino	N0080981ir	4	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
TICINO	N0080982ir	30	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
TICINO	N0080983ir	12	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
TICINO	N0080984ir	19	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
TIGLIONE	05SS1N823PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
TIGLIONE	05SS2N824PI	20	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
TINELLA	08SS1N825PI	9	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
TINELLA	08SS2N826PI	23	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
TOCE	01SS2N827PI	29	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
TOCE	01SS3N828PI	19	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
TOCE	01SS4N829PI	30	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
TOCE	01SS4N830PI	26	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
TORRENTE BOGNA	01SS2N838PI	24	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
TORRENTE IANCA	01SS1N840PI	6	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
TORRENTE QUARGNASCA	06SS2T841PI	9	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
TORRENTE SIZZONE	06SS2T842PI	10	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
TORTO DI ROLETTO	06SS2T843PI	18	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
TRAVERSOLA	05SS2N845PI	26	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri

TRIVERSA	05SS3N847PI	25	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
UZZONE	08SS2N850PI	26	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
V. Belveglio	05SS1N851PI	6	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
V. Cossera	05SS1N853PI	6	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
V.ne del Roc	01SS1N858PI	5	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
V.ne di Borsetto	04SS1N860PI	7	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
V.ne di Noaschetta	01SS1N862PI	7	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
VAL GRANDE	01SS2N868PI	18	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
VALBELLA	01SS2N869PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
VALLA	08SS2N871PI	20	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
Valle della Ceresa	05SS1N880PI	5	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
Valle della Rocchea	08SS1N882PI	9	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
VALLE DI CORTAZZONE	05SS2N884PI	20	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
VALLE GRANDE	04SS2N889PI	10	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
VALLE MAGGIORE	05SS2N892PI	10	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
Valle Repiano	06SS1T894PI	6	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
VALLEANDONA	05SS2N900PI	8	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
VALLONE D'ELVA	04SS2N902PI	10	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
VALLONE DELL'ARMA	04SS2N906PI	19	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
Vallone della valletta	04SS1N905PI	8	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
VALLONE DI S.ANNA	04SS2N909PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
Vallone Muliere	04SS1N911PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
VALLONE RIO FREDDO	04SS2N912PI	12	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
Valmaggiora	06SS1T913PI	9	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
Valmanera	05SS1N914PI	9	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
VARAITA	04SS2N920PI	13	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
VARAITA	04SS2N921PI	17	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
VARAITA	04SS3N922PI	16	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
VARAITA	06SS3F923PI	35	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
VARAITA DI BELLINO	04SS2N918PI	12	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
VARAITA DI CHIANALE	04SS2N919PI	20	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
VegliaVersa	06SS1T924PI	10	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
Venezza	01SS1N925PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
VERMENAGNA	04SS2N927PI	35	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
VERSA	05SS1N928PI	6	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
VERSA	05SS2N929PI	35	naturale	assimilato	Sufficiente	Buono	3 metri
VERSA	05SS3N930PI	15	naturale	monitorato	Scarso	Buono	5 metri
Verzenasco	08SS1N931PI	6	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri
Veveva	01SS2N932PI	11	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
Viana	01SS2N933PI	19	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
Viona	01SS2N934PI	19	naturale	monitorato	Buono	Buono	3 metri
Visone	10SS2N935PI	20	naturale	monitorato	Sufficiente	Buono	3 metri
Vogna	01SS2N936PI	12	naturale	assimilato	Buono	Buono	3 metri